

ALLEGATO 1 (EMENDATO)

MODIFICHE AL REGOLAMENTO ORGANICO GENERALE DEL PERSONALE

Modifiche all'art. 1 (Contenuto del regolamento)

Al comma 1 dell'art. 1 la locuzione "adottato ai sensi dell'articolo 35 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005 n. 3/L e modificato dal D.P. Reg. 3 aprile 2013 n. 25" è sostituita dalla seguente:

"adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.ii."

Modifiche all'art. 2 (Regolamenti speciali)

Al comma 2 dell'art. 2 le parole "testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005 n. 2/L come modificato dal D.P.Reg. 11 maggio 2010 n. 8/L e dal D.P.Reg. 11 luglio 2012 n. 8/L" sono sostituite dalle seguenti:

"Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.ii."

Modifiche all'art. 4 (Rapporti amministrazione – cittadino ufficio relazioni con il pubblico)

La rubrica dell'art. 4 è sostituita dalla seguente:

"Rapporti amministrazione cittadino – ufficio relazioni con il pubblico – ufficio stampa".

Al comma 1 dell'art. 4 dopo la parola "(URP)" sono inserite le parole: "e l'ufficio stampa".

Il comma 4 dell'art. 4 diventa il comma 7 del medesimo articolo.

Nell'art. 4, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti comma 4, 5, e 6:

"4. L'ufficio stampa del Comune di Trento svolge la sua attività con l'obiettivo di garantire una comunicazione chiara ed efficace dell'attività dell'Amministrazione e degli uffici comunali. Gestisce le attività di comunicazione istituzionale e i rapporti con i mezzi d'informazione come previsto dalla legge n. 150 del 7 giugno 2000. Coordina la comunicazione esterna di eventi ed iniziative promosse dagli Assessorati e dalle Circoscrizioni.

5. I principali obiettivi dell'ufficio stampa sono:

- ottenere una visibilità costante e mirata sui media;
- certificare o avallare la credibilità dei messaggi divulgati dall'ente;
- veicolare messaggi complessi per cui la semplice pubblicità è inadeguata;
- creare un flusso continuo di informazioni;
- curare l'immagine dell'ente nella/con la divulgazione dei progressi della sua attività di programma;
- curare la comunicazione in situazioni di crisi prevenendo ed evitando, per quanto possibile, effetti dannosi per l'ente.

6. Dell'ufficio stampa fa parte anche una redazione WEB che aggiorna ed ottimizza il sito internet istituzionale e i social network; cura la presenza dell'ente sui social, presidiandoli quotidianamente. Collabora nelle attività di sviluppo dei servizi online e nel campo delle nuove tecnologie della comunicazione. Il personale deve avere una preparazione specifica nel campo multimediale."

Modifiche all'art. 5 (Ordinamento degli uffici e organico del personale)

Al comma 4 dell'art. 5 è soppressa la seguente locuzione:

“Le Aree omogenee di attività ed i Servizi sono istituiti nella denominazione e rispettivi settori di attività di cui alla Tabella Allegato A.”.

Inserimento art. 5 bis (Uffici posti alle dirette dipendenze di Sindaco, Giunta e Assessori)

“1. Possono essere istituiti, con provvedimento della Giunta, uffici di supporto all'attività del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'assolvimento delle funzioni d'indirizzo e controllo loro conferite dalla legge.

2. Ai suddetti uffici sono assegnati dipendenti dell'ente o collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato. Ai collaboratori assunti con contratto a tempo determinato si applicano i contratti collettivi a livello provinciale.

3. Degli uffici di cui al presente articolo fa parte anche il portavoce, qualora nominato, così come definito dalla L. 150/2000, il quale sviluppa un'attività di relazione con gli organi di informazione in stretto collegamento ed alle dipendenze del vertice pro tempore dell'amministrazione, con il compito di tradurre e comunicare il programma istituzionale dell'amministrazione.

4. Fermo restando il possesso di titolo di studio ed esperienza professionale adeguati alle mansioni da svolgere, in considerazione della particolare relazione funzionale che lega i dipendenti dello staff agli organi di direzione politica, l'individuazione del personale da assegnare all'ufficio di supporto di Sindaco, Assessori e Giunta, di cui all'art. 133 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, può prescindere dall'espletamento di procedure selettive; gli uffici di cui trattasi possono esclusivamente collaborare con gli organi politici nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge ed agli stessi non può essere attribuita alcuna competenza gestionale.”.

Inserimento art. 5 ter (Avvocatura comunale)

“1. L'avvocatura comunale è una unità operativa autonoma e indipendente. Nell'ambito delle attribuzioni determinate dalla Giunta provvede alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione in ogni sede e svolge attività di consulenza nei confronti delle strutture dell'Amministrazione e a richiesta degli amministratori.”.

Modifiche all'art. 15 (Assunzione del personale a tempo indeterminato)

Al comma 1 dell'art. 15, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera g:

“g) secondo le altre modalità previste dalla normativa vigente.”.

Modifiche all'art. 22 (Requisiti generali per l'assunzione)

La lettera c) del comma 1 dell'art. 22 è sostituita dalla seguente:

“c) non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;”.

Al comma 1 dell'art. 22 è inserita la seguente lettera c ter):

“c ter) non essere cessato dal servizio per mancato superamento del periodo di prova presso il Comune di Trento nella medesima figura professionale a cui si riferisce l'assunzione;”.

Modifiche all'art. 26 (Avviso di concorso)

Al comma 1 dell'art. 26 la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) la forma del concorso e il programma degli esami scritti, di quelli orali e dell'eventuale prova pratica, il contenuto della prova selettiva, l'eventuale possibilità di ricorso al test preselettivo nonché di svolgere le prove d'esame e il test preselettivo in modalità telematica da remoto;”

Modifiche all'art. 27 (Domanda di ammissione al concorso)

Il comma 2 dell'art. 27 è sostituito dal seguente:

“2. È dovuta la tassa di concorso il cui pagamento va comprovato unitamente alla presentazione della domanda. La tassa di concorso non è rimborsabile”.

Modifiche all'art. 30 (Commissione giudicatrice)

Il comma 11 bis dell'art. 30 è sostituito dal seguente:

“11 bis. Le sedute della Commissione giudicatrice, ad esclusione delle sedute previste per lo svolgimento delle prove in presenza, possono svolgersi anche in modalità telematica da remoto per tutti i componenti o parte di essi”.

Al comma 13 dell'art. 30 dopo le parole “ed infine la graduatoria con i punti a ciascuno attribuiti.” è aggiunta la seguente locuzione:

“I componenti della Commissione giudicatrice possono sottoscrivere i verbali delle sedute anche mediante firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata.”.

Modifiche all'art. 31 (Norme per l'espletamento dei concorsi)

Al comma 4 dell'art. 31 dopo la locuzione “La Commissione giudicatrice definisce le modalità di effettuazione del test” è inserita la seguente:

“che può svolgersi anche in modalità telematica”.

Modifiche all'art. 32 (Criteri generali per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame)

Il comma 3 dell'art. 32 è sostituito dal seguente:

“3. Se il concorso si svolge anche per titoli, il bando di concorso può prevedere che la valutazione dei medesimi sia effettuata dopo lo svolgimento della prova orale, fermo restando l'obbligo per la Commissione esaminatrice di specificare i criteri generali preordinati alla valutazione dei titoli nella prima seduta o comunque prima di procedere alla correzione delle prove d'esame.”

Il comma 4 dell'art. 32 è sostituito dal seguente:

“4. Prima dello svolgimento delle prove, la Commissione stabilisce i criteri di massima per la valutazione degli elaborati.”

Modifiche all'art. 33 (Comunicazione ai concorrenti del calendario delle prove)

La rubrica dell'art. 33 è sostituita con la seguente: “Comunicazioni ai concorrenti”.

Il comma 2 dell'art. 33 è sostituito dal seguente:

“2. Il Presidente, attenendosi alle indicazioni espresse dalla Commissione in sede di formulazione

dei criteri generali, provvede alle necessarie comunicazioni ai concorrenti ammessi almeno quindici giorni prima delle date fissate per le prove scritte, informandoli altresì di quali pubblicazioni, testi normativi e/o strumenti sia consentito l'uso durante le prove stesse. Tutte le comunicazioni relative alle prove concorsuali avvengono di norma tramite pubblicazione nella sezione concorsi del sito istituzionale del Comune di Trento, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza.”

Il comma 3 dell'art. 33 è sostituito dal seguente:

“3. Nel caso di comunicazione cumulativa del diario delle prove di esame, fermo restando il rispetto del preavviso di quindici giorni per l'effettuazione delle prove scritte/pratiche, la medesima deve avvenire almeno 20 giorni prima della data fissata per la prova orale.”

Nell'art. 33 è inserito il comma 4:

“4. La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Trento ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.”.

Modifiche all'art. 34 (Svolgimento delle prove scritte)

Al comma 1 dell'art. 34 le parole “nel giorno immediatamente precedente” sono sostituite dalle seguenti: “nei giorni precedenti”.

Il comma 2 dell'art. 34 è sostituito dal seguente:

“2. Nel giorno fissato per le prove scritte, il Presidente della Commissione provvede a far accertare l'identità personale dei candidati ammessi alla prova scritta, mediante l'esibizione della carta d'identità o di altro documento munito di fotografia rilasciato da una pubblica autorità. Uno dei candidati sceglie una delle buste chiuse contenenti le prove d'esame, previamente mescolate dal Segretario della Commissione.

Il Presidente dà lettura del tema scelto e di quelli non estratti e comunica ai concorrenti il tempo assegnato per lo svolgimento della prova.”.

Inserimento dell'art. 34 bis (Svolgimento delle prove da remoto)

“1. Le prove d'esame, compreso il test preselettivo, possono essere effettuate in modalità telematica da remoto mediante l'utilizzo di appositi strumenti informatici.

2. Prima dello svolgimento delle prove d'esame e del test preselettivo sono comunicate ai candidati le istruzioni operative da seguire per il corretto svolgimento della prova. La Commissione esclude i candidati per l'inosservanza delle disposizioni impartite nonché in caso di malfunzionamento degli strumenti informatici che non garantiscono il controllo sull'effettuazione della prova a distanza.

3. Al fine di garantire la correttezza della procedura concorsuale, le prove d'esame e il test preselettivo possono essere oggetto di registrazione e conservazione per il tempo strettamente necessario, anche al fine di gestire eventuali contenziosi.”.

Modifiche dell'art. 35 (Esame dei titoli, revisione e valutazione degli elaborati)

La rubrica dell'art. 35 è modificata nella seguente: “Revisione e valutazione degli elaborati”.

Al comma 1 dell'art. 35 è soppressa la seguente locuzione:

“preliminarmente alla correzione degli elaborati relativi al concorso, valuta i titoli prodotti dai candidati presenti alla prova.”.

Modifiche dell'art. 63 (Limiti)

Al comma 3 dell'art. 63 le parole "in conformità a quanto disposto dall'art. 23 comma 5 bis) del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige" sono sostituite dalle seguenti:

"in conformità a quanto disposto dall'art. 108 comma 6 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige".

Modifiche dell'art. 104 (Assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato)

Il comma 9 dell'art. 104 è abrogato.

Modifiche dell'art. 123 (Dirigenti con contratto a tempo determinato)

Al comma 4 dell'art. 123 la locuzione "nel rispetto di quanto disposto dall'art. 40 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige." è sostituita dalla seguente:

"nel rispetto di quanto disposto dall'art. 132 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.".

Modifiche agli artt. 14, 14-bis, 30, 31, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 51, 58, 60, 64, 66, 67, 68-bis, 70, 73, 89, 90, 104

Agli artt. 14, 14-bis, 30, 31, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 51, 58, 60, 64, 66, 67, 68-bis, 70, 73, 89, 90, 104 le parole "Servizio personale" sono sostituite dalle parole "Servizio risorse umane".

TABELLA ALLEGATO C – DOTAZIONE ORGANICA

L'allegato C (Dotazione organica) è sostituito dal seguente:

	N. POSTI
Segretario Generale	1
Dirigenti ⁽¹⁾	28
TOTALE	29
CATEGORIA	
D ⁽³⁾	274
C ⁽³⁾	654
B	384
A	151
TOTALE	1463
TOTALE GENERALE	1492

(1) il numero massimo di dirigenti con contratto a tempo determinato è stabilito dall'art. 70 dello Statuto

(2) il numero dei posti si intende sempre a 36 ore. La suddivisione dei posti all'interno della categoria tra livello base/evoluto e la trasformazione di posti da tempo pieno a tempo parziale e viceversa è operata con deliberazione della Giunta Comunale

(3) di cui al massimo 10 complessivi per le categorie D e C ai sensi dell'art. 5 bis del presente Regolamento

TABELLA ALLEGATO E – NORME RELATIVE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Modifica all'art. 3 (Numero massimo di posizioni organizzative attivabili)

La rubrica dell'art. 3 della Tabella allegato E è sostituita dalla seguente:
"Numero di posizioni organizzative attivabili".

Il comma 1 dell'art. 3 della Tabella allegato E è sostituito dal seguente:
"1. Il numero delle posizioni organizzative attivabili è determinato dalla Giunta comunale."

Modifica all'art. 5 (Requisiti soggettivi per la preposizione agli uffici e alle posizioni di progetto)

Il comma 2 dell'art. 5 della Tabella allegato E è sostituito dal seguente:
"2. Il conferimento dell'incarico avviene previo colloquio con una Commissione nominata dall'Amministrazione.
L'Amministrazione cura la formazione delle posizioni organizzative attraverso l'organizzazione di specifici corsi prima o dopo il conferimento dell'incarico."

Il comma 3 dell'art. 5 della Tabella allegato E è soppresso.